

STATUTO UPO ALUMNI

Associazione dei Laureati dell'Università del Piemonte Orientale

Sommario

| | |
|---|---|
| Articolo 1. Costituzione, denominazione, sede, articolazione e durata | 1 |
| Articolo 2. Finalità | 1 |
| Articolo 3. Soci: ammissione, tesseramento, iscrizione o rinnovo | 2 |
| Articolo 4. Organi dell'Associazione | 3 |
| Articolo 5. Assemblea dei Soci | 4 |
| Articolo 6. Presidente | 5 |
| Articolo 7. Consiglio Direttivo | 5 |
| Articolo 8. Collegio dei Revisori dei Conti | 6 |
| Articolo 9. Patrimonio e gestione finanziaria | 7 |
| Articolo 10. Scioglimento e liquidazione | 7 |
| Articolo 11. Rapporti con l'UPO | 7 |
| Articolo 12. Normativa applicabile..... | 7 |

Articolo 1. Costituzione, denominazione, sede, articolazione e durata

1. È costituita in Vercelli, ai sensi dell'articolo 18 della Costituzione e degli articoli 14 e seguenti del Codice civile, l'associazione denominata "UPO ALUMNI" Associazione dei Laureati dell'Università del Piemonte Orientale, di seguito denominata anche "Associazione".
2. L'Associazione ha sede legale in Vercelli - Via Duomo 6, presso l'Università degli Studi del Piemonte Orientale di seguito denominata "UPO".
3. Sedi secondarie, ritenute strategiche per lo sviluppo dell'attività associativa, possono essere costituite con delibera del Consiglio Direttivo.
4. L'Associazione, al fine di rendere più efficace il raggiungimento degli obiettivi, può articolarsi in sezioni individuate sulla base di ambiti scientifici, disciplinari, territoriali o tematici.
5. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato e può essere sciolta secondo le modalità di cui all'articolo 10 del presente Statuto.

Articolo 2. Finalità

L'Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale e senza fini di lucro, e fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

Essa si propone di:

- a) creare una comunità fondata sui principi di solidarietà e appartenenza dei laureati, del corpo docente, del personale tecnico amministrativo, dei dottori di ricerca e dei dottorandi di UPO;
- b) realizzare servizi, progetti, istituire borse di studio, premi, assegni di ricerca e ogni altra attività o intervento al fine di promuovere, valorizzare e sostenere il merito, il diritto allo studio e favorire esperienze formative e ricerche di livello;
- c) organizzare conferenze, eventi e momenti conviviali tra Soci;
- d) creare un legame e favorire un interscambio culturale tra laureandi e laureati attraverso la stretta collaborazione con UPO;
- e) promuovere e diffondere i valori di UPO contribuendo alla conoscenza, alla visibilità e al prestigio di UPO;
- f) promuovere iniziative culturali in collaborazione con UPO, con Enti, Associazioni, Istituzioni e Fondazioni, nonché con Società pubbliche e private;
- g) favorire lo scambio di esperienze e il networking tra i soci di UPO ALUMNI per mantenere un rapporto costante di partecipazione alle iniziative universitarie;
- h) fornire sostegno, anche materiale, ai progetti di sviluppo di UPO, relativi alla didattica, alla ricerca, e alla cosiddetta Terza Missione ovvero all'insieme delle attività di trasferimento scientifico, tecnologico e culturale e di trasformazione produttiva delle conoscenze;
- i) promuovere donazioni e raccolte di fondi a favore di progetti per UPO.

Articolo 3. Soci: ammissione, tesseramento, iscrizione o rinnovo

1. Possono essere Soci dell'Associazione:

- a) "ALUMNI" I laureati, laurea triennale o magistrale, conseguita presso l'Università del Piemonte Orientale.
- b) "PIONIERI" i laureati che hanno conseguito un titolo di studio nei corsi di laurea attivati presso le sedi antecedenti alla istituzione di UPO;
- c) "MAGISTRI" i professori di qualsiasi fascia e i ricercatori di qualsiasi inquadramento che insegnano o hanno insegnato in UPO;
- d) "SOSTENITORI" persone fisiche e giuridiche, anche non laureate presso UPO, che con risorse economiche contribuiscono alla realizzazione degli scopi sociali;
- e) "ONORARI" persone che si sono particolarmente distinte nel campo della cultura, delle scienze, delle professioni e delle arti;
- f) "DOTTORI" tutti i Dottorandi presso UPO indipendentemente dall'Università di Laurea dalla quale provengono e tutti i Dottori di Ricerca in servizio presso UPO;
- g) "PTA" personale Tecnico-amministrativo di qualsiasi livello e con qualsiasi inquadramento contrattuale che prestano servizio presso UPO;

h) "GOLD" personalità di alto profilo che ricoprono ruoli istituzionali presso altri enti. La tessera Gold è conferita in specifiche e solenni occasioni ed è priva di scadenza.

i) "PRE ALUMNI" i laureandi iscritti all'ultimo anno di Laurea triennale o Magistrale o iscritti a una delle sessioni di laurea previste nell'anno solare di adesione all'Associazione.

2. È socio di diritto il Rettore pro tempore di UPO.

3. La qualifica di Socio si ottiene attraverso il versamento della quota annuale. La richiesta è esaminata dal Consiglio direttivo che, previa valutazione, registra l'ammissione dei Soci. In caso di non ammissione, il Consiglio Direttivo è tenuto a darne motivazione.

4. I Soci sono tenuti al pagamento di una quota associativa annuale entro o in prossimità della scadenza della propria tessera associativa. L'ammontare della quota è deliberato dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo con periodicità annuale.

5. La tessera associativa è rilasciata dall'Associazione in formato digitale. Essa riporta i dati del Socio, il numero di tessera assegnato, la categoria di appartenenza di cui all'articolo 3.1 e il periodo di validità.

6. La tessera associativa è valida fino al 31 dicembre dell'anno di adesione o di rinnovo.

7. I Soci Onorari e i Soci Gold di cui all'articolo 3.1 possono essere nominati sia dall'Assemblea dei Soci sia dal Consiglio direttivo. Sono esentati dal pagamento della quota associativa e sono invitati a partecipare all'Assemblea dei Soci senza diritto di voto.

8. La qualifica di Socio cessa per revoca e recesso. La revoca della qualifica di Socio è deliberata dal Consiglio direttivo per mancato rispetto del codice etico e/o violazione dei principi dell'associazione senza possibilità di appello e per mancato versamento della quota associativa annuale (per due anni consecutivi).

Il recesso volontario del Socio è comunicato per iscritto al Consiglio direttivo. Il recesso non dà diritto al rimborso della quota di associazione.

9. Il Consiglio direttivo può escludere dall'Associazione, con delibera motivata, coloro che si rendano immeritevoli di appartenere all'Associazione o danneggino l'immagine sia dell'Associazione sia di UPO con atti gravi e reiterati; coloro che, su segnalazione di altri Soci o di soggetti esterni all'Associazione, risultino operare in modo autonomo o in nome dell'Associazione senza autorizzazione del Consiglio Direttivo; coloro i quali, in generale, con il loro comportamento compiano atti lesivi verso l'Associazione.

Articolo 4. Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

2. Tutte le cariche statutarie sono a titolo gratuito e si basano su attività volontaria. È ammesso, ove autorizzato dal Consiglio Direttivo all'unanimità, il rimborso delle spese vive sostenute da Presidente, Consiglieri, Revisori dei Conti e Soci per attività legate al raggiungimento degli scopi sociali.

Articolo 5. Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci in regola con il versamento della quota associativa annuale (Alumni, Pionieri, Magistri, Sostenitori, Dottori, Pta, Pre Alumni) e dai Soci onorari e Gold, entrambi questi ultimi senza diritto di voto. Il Socio che non sia persona fisica è rappresentato dal suo legale rappresentante o da persona appositamente delegata.

2. Ogni socio ha diritto a un solo voto e può presentare un massimo di cinque deleghe conferite per iscritto o per posta elettronica certificata.

L'Assemblea dei Soci in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 giugno, per:

- a) approvare il rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente, corredato dalla relazione del Consiglio direttivo e da quella del Collegio dei Revisori dei Conti, e il bilancio preventivo dell'esercizio successivo;
- b) esaminare e approvare l'andamento dell'Associazione;
- c) determinare le linee di sviluppo delle attività dell'associazione e approvare il documento di programmazione delle attività da realizzare nell'anno successivo;
- d) deliberare la misura della quota annuale associativa su proposta del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- f) nominare i Soci onorari e i Soci Gold anche su proposta del Consiglio Direttivo;
- g) deliberare su questioni eventualmente proposte dal Consiglio direttivo.

3. In sede di Assemblea ordinaria, il Presidente espone ai Soci la relazione annuale sullo stato dell'Associazione e sulle attività svolte.

4. L'Assemblea in seduta straordinaria è convocata per approvare modifiche allo Statuto dell'Associazione, per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e per nominare il liquidatore.

5. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno due terzi dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti.

6. Le Assemblee, ordinarie e straordinarie, sono convocate dal Presidente mediante comunicazione scritta inviata via posta elettronica a tutti i Soci e pubblicata sul sito Internet dell'Associazione almeno dieci giorni prima della data stabilita. L'avviso deve contenere: il luogo, l'ora e la data sia della prima, sia della seconda convocazione e l'ordine del giorno.

Per questioni inderogabili e urgenti, il Presidente può convocare l'Assemblea con un avviso inviato in via telematica entro le 24 ore precedenti.

7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in caso di assenza anche di quest'ultimo, da un Consigliere designato dall'Assemblea.

8. Il voto è sempre palese, salvo per le elezioni del Consiglio Direttivo, che si svolgono con espressione di preferenza anche per via telematica. In questo caso il Presidente dell'Assemblea nomina due o più scrutatori. L'Assemblea può chiedere a maggioranza che questioni particolari siano votate a scrutinio segreto.

9. L'Assemblea delibera in sessione ordinaria con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in sessione straordinaria con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Articolo 6. Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione e ha il compito di promuovere gli scopi, di coordinare le attività e di assicurare il funzionamento dell'Associazione stessa.

È eletto dal Consiglio Direttivo con votazione a maggioranza relativa. Decade al termine del mandato del Consiglio Direttivo.

2. Il Presidente presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo, cura che sia data esecuzione alle delibere, adotta provvedimenti a carattere di urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio direttivo nella prima seduta utile. Mantiene i rapporti con UPO e con le altre associazioni.

3. Qualora il Presidente cessi dalla carica prima della scadenza del suo mandato è sostituito dal Vice Presidente fino alla votazione di altro Presidente da scegliere all'interno del Consiglio Direttivo.

4. Allo scadere del mandato, il Presidente, si occupa di tutte le attività inerenti al rinnovo degli organi statutari, convocando l'Assemblea dei Soci per lo svolgimento delle elezioni.

Articolo 7. Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di sette a un massimo di quindici Consiglieri. Sono componenti di diritto:

- il Rettore pro tempore di UPO o un suo delegato;
- i referenti delle Sezioni, se costituite;

3. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.

4. Compete al Consiglio Direttivo

a) nominare tra i propri componenti eletti dall'Assemblea (con esclusione dei membri di diritto):

- il Presidente
- il Vicepresidente, che sostituisce nelle sue funzioni il Presidente in caso di decadenza, assenza o di impedimento;

- il Segretario, che coordina il funzionamento della Segreteria, cura la tenuta dell'elenco dei Soci, redige i verbali dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
- il Tesoriere, che riscuote le quote associative, provvede ai pagamenti delle spese, cura la tenuta dei libri contabili, redige i bilanci;
- b) approvare la costituzione di eventuali articolazioni interne;
- c) ammettere o non ammettere nuovi Soci;
- d) deliberare sull'esclusione o non ammissione di Soci;
- e) proporre e nominare Soci Onorari e Soci Gold;
- f) predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea ;
- g) proporre la quota associativa annuale;
- h) avanzare le modifiche statutarie da sottoporre all'Assemblea straordinaria.
- i) costituire il Collegio dei Revisori dei Conti di cui al succ. art. 8.

5. Quando l'Assemblea elegge un nuovo Consiglio Direttivo, la prima riunione dello stesso è convocata e presieduta dal Rettore pro tempore di UPO o dal suo delegato e deve avere all'O.d.G. la nomina del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere, di cui al presente art.7 lett. a) c. 4.

6. Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta al quadrimestre su richiesta del Presidente o di un terzo dei Consiglieri. La convocazione è inviata per iscritto per posta elettronica almeno 5 gg antecedenti alla data stabilita e contiene le indicazioni del luogo, la data, l'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno. È possibile presiedere e partecipare in modalità remota.

7. Il voto è sempre palese e le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Di ogni seduta è redatto dal Segretario nominato in seduta apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

8. Decade dalla carica di componente del Consiglio direttivo il Consigliere che sia stato assente in modo ingiustificato a due riunioni consecutive.

9. Se, nel corso del Triennio per qualsiasi motivo, il Consiglio Direttivo risulta composto da un numero inferiore al minimo di sette, il Consiglio decade e si indicano nuove elezioni.

Articolo 8. Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei conti ha il compito di verificare periodicamente la regolarità contabile, formale e sostanziale della gestione dell'associazione e di redigere apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e al rendiconto consuntivo.

2. È composto da tre componenti individuati dal Consiglio Direttivo, anche all'esterno dell'Associazione. I componenti del Collegio dei Revisori non possono far parte del Consiglio direttivo.

3. Il Collegio dei Revisori rimane in carica tre anni come il Consiglio Direttivo. Nel caso in cui cessino uno o più membri del Collegio, il Consiglio nomina i nuovi membri del Collegio dei Revisori alla prima seduta utile. I revisori così nominati durano in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

4. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti sono invitati, per invio di convocazione scritta di cui all'art. 7 c. 5, a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo alle quali possono assistere.

Articolo 9. Patrimonio e gestione finanziaria

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- quote associative, donazioni, contributi, erogazioni,
- lasciti da parte di società, fondazioni, enti pubblici e privati, persone fisiche;
- beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- rendite del patrimonio;
- ogni altra entrata lecita.

2. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

3. Non è ammessa la distribuzione di avanzi di esercizio, fondi e riserve di capitale.

Articolo 10. Scioglimento e liquidazione

1. L'Associazione può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria adottata con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei presenti, in proprio o per delega. Nella stessa seduta e con la medesima maggioranza, su proposta del Consiglio direttivo, l'Assemblea provvede a nominare il liquidatore.

2. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'eventuale patrimonio residuo, dedotto il passivo, sarà devoluto a UPO, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 11. Rapporti con l'UPO

L'Associazione riconosce l'importanza dell'integrazione operativa con UPO e a tal fine potrà avvalersi per le proprie attività delle strutture e del personale dell'Ateneo. Il rapporto tra UPO e l'Associazione è anche regolato attraverso la stipula di apposita convenzione.

Articolo 12. Normativa applicabile

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.